



**N. RCL. 2205/2011**

**Cron.** \_\_\_\_\_

**TRIBUNALE di VERONA**

Sezione lavoro

**VERBALE DELLA CAUSA**

Tra

**GAETANO LUCIANO + 8 ARDUINI**

e

**PROVINCIA DI VERONA**

Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Cavaleri e il ricorrente Brunelli e per la parte convenuta nessuno compare

Il Giudice, verificata la regolare e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, dichiara la contumacia della parte convenuta.

Il procuratore della parte ricorrente discute la causa ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni svolte in ricorso

Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott. Antonio Gesumunno



Sent. N. \_\_\_\_\_

RCL N. \_\_\_\_\_

Cron. N. \_\_\_\_\_

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI VERONA**

**Sezione lavoro**

Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 23.2.2012 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro promossa con ricorso depositato il 20.9.2011

da

**ARDUINI Gaetano Luciano, BELLINI Maurizio, BONETTI Attilio**

**BRUNELLI Alberto, CARLETTI Bruno, LIBERALI Sergio, LOCATELLI**

**Rolando, PAVAN Leonardo, PIAZZI Alberto**, con il patrocinio dell'avv.

CAVALERI MATTIA, elettivamente domiciliati in VIA SCRIMIARI, 10

37129 VERONA presso il difensore

Contro

**PROVINCIA DI VERONA,**

CONTUMACE

**Motivi della decisione**

Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere integralmente accolte come da dispositivo.

In questa sede, anche tenuto conto della mancata attività difensiva da parte della Provincia rimasta contumace, possono essere richiamate integralmente le motivazioni del provvedimento cautelare adotta in corso di causa:



“Ritenuto, quanto al fumus boni iuris che il diritto al pagamento della indennità di vigilanza e della indennità di disagio trovano la propria fonte in autonome previsioni dei contratti collettivi nazionali e integrativi; ritenuto che le due indennità oggetto di causa sono dirette a compensare particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, le quali non sono necessariamente coincidenti; ritenuto infatti che l'indennità di disagio ha la funzione di compensare particolari situazioni di lavoro più gravose (turni, rischi, reperibilità, esposizione ad intemperie ed agenti atmosferici) mentre l'indennità di vigilanza ha la funzione di attribuire un riconoscimento economico per lo svolgimento di particolari funzioni (polizia giudiziaria) che comportano particolari responsabilità; ritenuto inoltre che l'obbligo di pagamento delle indennità in esame discende da contratti collettivi i quali non risultano essere affetti da nullità ai sensi dell'art. 40 D.Lg. 165/2001 per contrasto con norme imperative o con i vincoli dettati dalla contrattazione nazionale ; ritenuto che la parte convenuta non ha svolto attività difensiva nella presente fase cautelare e non ha quindi svolto argomentazioni dirette a sostenere l'invalidità della contrattazione collettiva su cui si fonda la richiesta di parte ricorrente; ritenuto pertanto che non è legittima la disapplicazione unilaterale da parte della Provincia convenuta della contrattazione collettiva sottoscritta dal medesimo ente”

Ciò premesso deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti alla contestuale percezione della indennità di disagio e dell'indennità di vigilanza di cui al CCNL Enti Locali e contratti integrativi stipulati dalla Provincia di Verona. L'ente convenuto deve pertanto essere condannato a corrispondere ai ricorrenti le somme maturate a titolo di indennità di disagio dal mese di



aprile 2009 sino al ripristino della predetta indennità oltre accessori di legge dalla maturazione di ciascun credito sino al saldo, nella misura di € 154,94 mensili.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata

- 1) Accoglie il ricorso e dichiara il diritto dei ricorrenti alla contestuale percezione della indennità di disagio e dell'indennità di vigilanza di cui al CCNL Enti Locali e contratti integrativi stipulati dalla Provincia di Verona;
- 2) condanna l'Ente convenuto a corrispondere ai ricorrenti le somme maturate da ciascuno a titolo di indennità di disagio dal mese di aprile 2009, nella misura di € 154,94 mensili, sino al ripristino della predetta indennità oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito sino al saldo,
- 3) condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in complessivi € 4.000 oltre Iva Cpa e rimb. forf.

Verona, 23.2.2012

IL GIUDICE

dott. Antonio Gesumunno